



TRIBUNALE FEDERALE FIPAV COMUNICATO UFFICIALE N° 125 – 22 MAGGIO 2026

Riunione del 13 Maggio 2026

77.25.26 PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEI CONFRONTI DEI TESSERATI:

- **R. C.**

- **S.S. ASD POLISPORTIVA “LA VETTA” in persona del Presidente p.t.**

IL TRIBUNALE FEDERALE

Composto da:

- Avv. Massimo Rosi Presidente
- Avv. Giuseppe Bianco Vice Presidente
- Avv. Andrea Ordine Componente

Nel procedimento disciplinare a carico di:

R. C.: *Per aver, in violazione dei principi informatori di probità e correttezza, ex artt. 18 Statuto FIPAV, 1 e 5 Codice Etico, 18 R.A.T., 1 e 74 Reg. Giur., nel corso della gara del Campionato Serie U18/F Polisportiva La Vetta/ Tecnombra Gialla, svoltasi in data 7/1/2026, ripetutamente ingiuriato l'atleta della squadra avversaria O. O. O., apostrofandola con il termine dispregiativo e di chiara matrice razzista di “negra”.*

Contestata l'aggravante di cui alla lettera D dell'art.102 Reg. Giur.

POLISPORTIVA LA VETTA: *a titolo di responsabilità indiretta, ex art. 76 n.2 Reg. Giur., per i fatti contestati sub A) alla propria tesserata R. C..*

OSSERVA

Con atto del 19/1/2026, il Giudice Sportivo Territoriale Fipav di Verona trasmetteva alla Procura Federale gli atti relativi alla gara di Gara n. 2722 del 7 gennaio 2026 del Campionato U18 Femminile tra Polisportiva La Vetta contro Tecnombra Gialla evidenziando l'episodio occorso a fine dell'incontro, allorquando il capitano e l'allenatore della squadra Tecnombra Gialla consegnavano all'arbitro un documento, intitolato “Ricorso Formale”, con il quale denunciavano come la propria atleta, O. O. O., fosse stata ripetutamente ingiuriata dall'atleta avversaria con maglia numero sette, R. C., che la apostrofava, più volte, proferendo la parola “negra”.



A seguito dell'istruttoria svolta, anche con l'acquisizione del compendio istruttorio formatosi dinanzi il GST Fipav Verona, delle testimonianze scritte rese dalla atleta O. O. O. e dalle altre tesserate del sodalizio Tecnombra U18, della Memoria difensiva con allegati documentali e video prodotti dal difensore della sig.ra R. C. e del Sodalizio Polisportiva La Vetta, la Procura federale, previa rituale notifica dell'avviso di conclusione delle indagini ai prevenuti, deferiva quest'ultimi dinanzi al Tribunale Federale, il quale deliberava di procedere all'instaurazione del giudizio - da tenersi in modalità di videoconferenza - convocando le parti per il giorno 8/4/2026.

In tale occasione, compariva dinanzi il Tribunale il Procuratore federale, avv. Giorgio Guarnaschelli, il quale riportandosi all'atto di deferimento, concludeva per l'irrogazione della sospensione da ogni attività federale per mesi quattro dell'atleta e la multa di € 200,00 alla società.

Presenziava, altresì, la sig.ra R. C. - con i genitori - affiancata e difesa dall'avv. Massimiliano Zampieri il quale, anche nell'interesse del sodalizio incolpato, instava per l'emissione di un provvedimento di non luogo a sanzione.

All'esito della camera di consiglio del 8/4/2026, ritenendo necessari approfondimenti istruttori, il Tribunale disponeva la convocazione, nella qualità di testimone, della tesserata S. I. per l'udienza del 20 aprile 2026, poi differita al 4 maggio e conseguentemente al 13 maggio 2026.

In tale occasione, la tesserata rispondeva alle domande formulate dal Tribunale, la Procura insisteva per la comminatoria della sanzione disciplinare, mentre la difesa degli incolpati per un provvedimento di non luogo a sanzione evidenziando come il testimone non avesse riconosciuto nell'atleta R. C. la persona colpevole delle frasi proferite nei confronti dell'atleta O. durante l'incontro.

Il Tribunale Federale si ritirava in camera di consiglio e, all'esito, dava lettura del dispositivo, riservandosi di depositare le motivazioni della decisione entro dieci giorni.

La complessa attività istruttoria – integrata dall'attività svolta dal Tribunale federale – ha accertato come nel corso del quarto set - sul punteggio di 24 a 23 della gara n. 2722 del 7 gennaio 2026 del Campionato U18 Femminile tra Polisportiva La Vetta contro Tecnombra Gialla, l'atleta n.7 della Polisportiva La Vetta, R. C., ingiuriava l'atleta n. 83 della squadra avversaria, O. O. O., apostrofandola con il termine dispregiativo e di chiara matrice razzista di “*negra*”.

L'incolpata ha negato, con decisione, gli addebiti alla stessa mossi invocando la valenza scriminante delle dichiarazioni testimoniali rese da soggetti tesserati - che hanno riferito di non aver udito le offese oggetto di contestazione - nonché di un filmato che, secondo l'interpretazione difensiva, dimostrerebbe l'asserita impossibilità materiale (per la posizione delle persone ivi ritratte) della verifica dei fatti



così come denunciati dall'atleta O. O. O. e contestati dalla Procura.

Ebbene, qualora si volessero richiamare i principi di diritto enunciati a più riprese nelle pronunce del massimo Organo giurisdizionale in sede penale, le dichiarazioni della persona offesa possono essere legittimamente poste, da sole, a fondamento dell'affermazione della responsabilità disciplinare del prevenuto.

Tuttavia, in questi casi, il Tribunale (statale e domestico) è chiamato ad effettuare un controllo in ordine all'attendibilità di tali affermazioni anche in maniera più rigorosa rispetto a quello cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi altro testimone, con speciale riferimento all'oggetto (*i.e.* insulto razzista) in ordine al quale verte il capo di incolpazione.

Ebbene, nel caso di specie, il racconto dell'atleta O. O. O. è credibile, soggettivamente e oggettivamente, e non vi sono circostanze che possano indurre a ritenere il contrario, anzi lo stesso è stato espressamente oggetto di conferma da parte di altra tesserata (sig.ra S. I.) la quale, in sede di audizione del 13/5/2026, ha espressamente riferito di aver sentito come l'atleta avversaria abbia proferito la parola "*negra*" nei confronti della propria compagna di squadra.

Tale dichiarazione è conforme a quanto riportato dall'atleta S. I. nella testimonianza resa in forma scritta in data 28/1/2026.

Tale testimonianza se, da un lato, conferma la versione della atleta O. O. O. e smentisce quella dell'atleta R. C., dall'altro, è idonea a superare le ulteriori dichiarazioni acquisite agli atti dalle quali risulta che altri tesserati non abbiano udito l'ingiuria proferita.

Contrariamente a quanto eccepito a verbale dalla difesa degli incolpati, la sig.ra S. I. ha individuato nell'atleta con maglia numero 7 – pur non conoscendone, in maniera assolutamente comprensibile il nominativo – la persona che ha pronunciato la parola "*negra*" nei confronti dell'atleta O. O. O..

Se non sussistono dubbi in ordine al valore dispregiativo e di evidente matrice razzista che viene attribuito alla parola in questione, accertata la responsabilità disciplinare dell'atleta R. C. e quella indiretta ex art. 76 Reg. Giur. del sodalizio vincolante, nel determinare l'entità della sanzione è opportuno tenere in debita considerazione la grave violazione della normativa federale e dei principi etici informativi dell'ordinamento FIPAV che si fonda, promuove, difende e diffonde i superiori valori dello sport contro ogni forma di razzismo e/o anche di semplice discriminazione razziale, etnica e religiosa.

In tal modo argomentando, viene riconosciuta la sussistenza della circostanza aggravante - correttamente contestata dall'Ufficio della Procura federale - per aver l'incolpata agito per motivi futili o abietti

La circostanza che lo sgradevole episodio sia occorso in una partita Under 18 oltre che a suscitare umano rammarico comporta un addebito di responsabilità ulteriore a carico anche di coloro (tra cui la Società



sportiva di appartenenza) che dovrebbe insegnare ai propri atleti (soprattutto se minori d'età) i superiori valori e principi dello sport, della uguaglianza e della tolleranza.

PQM

Dispone la sospensione da ogni attività federale della tesserata R. C. per mesi quattro e la sanzione della multa di € 200,00 (duecento/00) a carico della S.S. ASD POLISPORTIVA “LA VETTA” in persona del Presidente l.r.p.t.

Roma, 20 Maggio 2026

Il Presidente
F.to Avv. Massimo Rosi

Affissione all'Albo 22 Maggio 2026